Polizza R.C. AUTO (Motocicli e Ciclomotori)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: "CONTRATTO BASE"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la **Responsabilità Civile Auto** (Motocicli e Ciclomotori) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.

Che cosa è assicurato?

- ✓ La **Responsabilità Civile** per i **danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private;
- ✓ la **Responsabilità Civile dei trasportati** per i danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;

AXA Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni fino al **massimale minimo di legge per sinistro pari a 6.450.000 euro per i danni alla persona,** indipendentemente dal numero delle vittime, **e a 1.300.000 euro per i danni alle cose,** indipendentemente dal numero dei danneggiati.

La **circolazione nelle aree aeroportuali civili e militari** è consentita esclusivamente nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE

Qualora sul veicolo sia installato e omologato il gancio traino, la copertura R.C. Auto prevede a titolo gratuito la condizione aggiuntiva "Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato".

Le restanti Condizioni Aggiuntive al Contratto Base NON sono applicabili.

Che cosa non è assicurato?

Per legge **non sono considerati terzi** e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.

Per i soli danni a cose:

- ✗ il **proprietario** del veicolo, l'**usufruttuario**, l'**acquirente** con patto di riservato dominio, il **locatario** di veicolo in leasing;
- ✗ il **coniuge** non legalmente separato, il **convivente**, gli **ascendenti** e **discendenti** dei soggetti indicati al punto precedente;
- ✗ i **parenti ed affini** dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
- ✗ i **soci** a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

Ci sono limiti di copertura?

AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati **(rivalsa)** principalmente nei casi seguenti:

- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! conducente a cui risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 -bis e 187 del Codice della Strada;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- ! in conseguenza dell'inopponibilità prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre sul territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.
  L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., le cui sigle internazionali non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria R.C. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, **i cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno,** ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale.
Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa **dura un anno (o anno più frazione) dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio** o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e **termina alla scadenza indicata nel contratto senza necessità di disdetta**. **La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza.**

Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto in qualsiasi momento **per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo**. In questi casi sei tenuto a dare tempestiva comunicazione ad AXA Assicurazioni S.p.A. e hai diritto al rimborso della parte di R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.